

mediante un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Anche nell'anno appena trascorso sono proseguite le interlocuzioni con i soggetti istituzionali coinvolti (segnatamente la DGSIA, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia); la bozza del decreto dirigenziale in oggetto è stata sottoposta all'esame dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali affinché possa esprimere il prescritto parere ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza al fine dell'espressione del richiesto concerto. Appena perverranno anche tali osservazioni, sarà necessario rivedere il testo del decreto alla luce di tutte le osservazioni ricevute dai soggetti istituzionali coinvolti (e dunque anche dalla Banca d'Italia), anche al fine di verificare la compatibilità delle previsioni del decreto con il regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (*General data protection regulation: GDPR*), nella versione aggiornata alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 127 del 23 maggio 2018.

Per completezza, avuto riguardo alle altre previsioni della norma in oggetto di competenza della Direzione generale della giustizia civile si segnala:

- I. la predisposizione ad opera della Direzione generale di una bozza di decreto – in riferimento alla quale è stato chiesto il coinvolgimento dell'Ufficio Legislativo – relativamente all'individuazione degli obblighi di prima formazione e di formazione periodica per l'iscrizione e la successiva conferma nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati (art. 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge in oggetto), da adottarsi con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia;
- II. l'avvio di una interlocuzione con la Scuola Superiore della Magistratura al fine di verificare la possibilità di organizzare – a livello nazionale, anche mediante utilizzo di strumenti di partecipazione a distanza - corsi di formazione e di aggiornamento dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati, la determinazione degli importi delle quote di partecipazione individuale, nonché le modalità di pagamento delle stesse (art. 5-*bis*, comma 3, del medesimo decreto-legge).

Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 8 CEDU

Nel corso del 2018, su richiesta della rappresentanza permanente d'Italia a Strasburgo presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, è stato concluso un monitoraggio sugli uffici giudiziari italiani, per verificare l'attuazione dell'art. 8 Carta EDU nelle controversie familiari, con

precipuo riferimento al rispetto del diritto di visita del genitore non collocatario. All'esito del monitoraggio, è stato predisposto un rapporto informativo di sintesi, con allegate oltre 130 schede di riepilogo, con cui è stata fatta una "fotografia" della "giustizia familiare" in Italia. Il rapporto è stato condiviso con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che ne ha fatto apposita richiesta.

Ulteriori attività di competenza dell'Ufficio in tema di giustizia civile

Relativamente alle ispezioni, è proseguita l'attività di normalizzazione dei servizi di cancelleria degli Uffici giudiziari, compresa quella relativa alle verifiche ispettive condotte presso gli Uffici del giudice di pace.

L'ufficio ha inoltre provveduto, anche nel 2018, a fornire all'Ufficio di Gabinetto gli elementi conoscitivi utili per rispondere alle interrogazioni parlamentari attinenti a tutti i settori di competenza, come pure ad esprimere il proprio parere, ove richiesto, su proposte di modifica normativa.

È stata curata l'attività concernente la destinazione dei corpi di reato confiscati aventi interesse scientifico, ovvero pregio di antichità o di arte consegnati al Ministero della giustizia, anche attraverso la recente adozione di una circolare con la quale sono state chiarite alcune modalità operative, al fine di chiarire dubbi segnalati dagli Uffici; sono state esercitate, altresì, le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei corpi di reato.

Si è provveduto in via d'urgenza, all'esito delle verifiche del caso, alla predisposizione del decreto a firma del Ministro per la proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli Uffici giudiziari, ai sensi del d.lgs. n. 9 aprile 1948, n. 437, in relazione agli Uffici NEP della Corte di appello di Roma, che non sono stati in grado di funzionare regolarmente nei giorni 26 e 27 febbraio 2018, a causa dell'assenza del personale addetto ai servizi interni ed esterni dovuta all'abbondante nevicata che ha causato l'impraticabilità delle strade della città di Roma.

Ufficio I - affari civili internazionali

Nel corso dell'anno 2018 l'Ufficio ha contribuito regolarmente alla formazione degli atti normativi adottati dagli organi dell'Unione europea nell'ambito del settore Giustizia e Affari interni (regolamenti e direttive) e degli adempimenti per la loro esecuzione, operando in stretto raccordo con il Ministero degli affari esteri e con la Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea, nonché con le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero e con quelle straniere in Italia.

E' stata assicurata la partecipazione alle riunioni dei **gruppi di lavoro del comitato di diritto**

civile presso il Consiglio dell'Unione europea, dove si esaminano e trattano le proposte normative europee relative alla cooperazione giudiziaria civile ed all'armonizzazione delle norme di diritto internazionale privato.

Nel 2018 il calendario degli impegni internazionali relativo al solo comitato di diritto civile presso il Consiglio U.E. ha visto la contemporanea pendenza di diversi negoziati, in progressivo aumento, oltre al gruppo permanente “*Questioni generali*” che si riunisce a Bruxelles con cadenza mensile e fornisce il quadro di tutta l'attività nel settore civile nonché effettua il coordinamento eurounitario in vista di negoziati con Paesi extra UE.

Si tratta di iniziative legislative *a partecipazione necessaria* per il nostro Paese ed alle quali è indispensabile garantire un contributo costante e qualificato, anche perché la tipologia dello strumento adottato nella quasi totalità dei casi (il regolamento), per la sua forza cogente e immediata, ha un impatto diretto nell'ordinamento interno.

Sintesi dei negoziati

Di seguito si espone breve sintesi dell'andamento dei negoziati che sono stati avviati dalla Commissione e che si sono svolti nel corso del 2018:

1. *Working Party on Civil Law Matters (Contract Law)*: nell'ambito di questo tavolo l'Ufficio ha partecipato a tutti i lavori d'esame della proposta della Commissione di “*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale; COM(2015) 634 final*”, presentata il 9.12.2015. Il negoziato in Consiglio si è concluso con riferimento al testo dell'articolato (votato un *general approach* al Consiglio GAI dell'8 e 9 giugno 2017, mentre è proseguito a livello di Consiglieri GAI con riferimento ai *considerando*. E' in corso la fase dei triloghi con il Parlamento europeo e l'ufficio ha fornito regolarmente contributi e istruzioni alla Rappresentanza permanente.

2. *Working Party on Civil Law Matters (Contract Law)*: **vendita di beni di consumo**: *Proposta emendata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 1999/44 del Parlamento europeo e del Consiglio - COM (2017) 637 def*: la proposta costituisce lo sviluppo e la modifica dell'originaria *proposta di Direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni* [COM (2015) 635 final], pubblicata dalla Commissione alla fine di dicembre del 2015 unitamente alla *proposta di Direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di*

contenuto digitale [COM (2015) 634 final]). Entrambe si inquadrano nel contesto della Strategia per il Mercato Unico Digitale della Commissione e mirano a facilitare gli acquisti transfrontalieri liberando il potenziale delle imprese europee, eliminando l'incertezza costituita dalla diversità delle legislazioni nazionali in materia ed al tempo stesso elevando il livello di tutela dei consumatori nei rispettivi ambiti di applicazione attraverso una tendenziale armonizzazione massima delle norme ivi contenute.

Gli ambiti interessati dalla proposta relativa ai *contratti di vendita*, sono quelli della *conformità* dei prodotti (per stabilirla è previsto un insieme di criteri soggettivi ed oggettivi), dei *rimedi* in caso di non conformità (il consumatore può chiedere il ripristino, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto), delle *modalità di esercizio di tali rimedi* (secondo una gerarchia prefissata, ma con limitata scelta per il consumatore), nonché i termini di garanzia legale ed il regime delle garanzie commerciali.

Nel maggio 2018 il Gruppo per le questioni di diritto civile (Diritto contrattuale) del Consiglio ha completato il primo esame della proposta modificata relativa alla vendita di beni. Successivamente la Presidenza Austriaca ha redatto un nuovo testo che è stato votato a maggioranza nel consiglio GAI del dicembre del 2018. Nel 2019 inizieranno i Triloghi e la direttiva sarà adottata prima della scadenza della legislatura europea.

3. Avuto riguardo all'ambito del *diritto di famiglia e dei minori*, è in corso il negoziato sulla *Proposta della Commissione europea di riforma del Regolamento n. 2201/2003 (cd. Bruxelles II-bis)*. La proposta della Commissione consiste nella revisione (*recast*) del regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. A distanza di un decennio dall'entrata in vigore, la Commissione ne ha valutato il funzionamento nella pratica e ha ritenuto necessarie delle modifiche, anche tenuto conto delle numerose pronunce (circa 30) rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea sullo stesso regolamento. L'obiettivo della revisione è sviluppare ulteriormente lo spazio europeo di giustizia e diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca, eliminando gli ostacoli residui alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, conformemente al principio del reciproco riconoscimento, e proteggere meglio l'interesse superiore del minore semplificando le procedure e rendendole più efficaci.

La proposta contiene, in particolare, le seguenti novità: *introduzione dell'obbligo di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione e rilevanza dell'omesso ascolto in sede di esecuzione della decisione; abolizione dell'exequatur; rafforzamento della reciproca*

fiducia; cooperazione fra autorità centrali.

Nel corso del mese di marzo 2018, su proposta dell'Italia la Presidenza bulgara ha introdotto anche una modifica del regolamento finalizzata a disciplinare la circolazione degli accordi conclusi tra i coniugi in materia di separazione o divorzio.

È stato poi ritenuto opportuno sottoporre al dibattito politico la questione relativa alla cooperazione tra le autorità centrali, con particolare riguardo all'opportunità di inserire nella revisione del regolamento una disposizione legislativa per aiutare le autorità stesse a svolgere meglio i propri compiti. All'esito del Consiglio GAI, è emerso orientativamente un *favor* degli Stati membri verso il rafforzamento della cooperazione tra le Autorità centrali, ma valutando anche strumenti idonei a preservare il contenimento di spesa e risorse, ad esempio con un maggiore coinvolgimento della rete giudiziaria europea. Nel mese di maggio del 2018, la Presidenza bulgara ha ritenuto opportuno un nuovo momento di dibattito politico, per sottoporre al Consiglio GAI una pluralità di punti di discussione: *il tema della circolazione dei provvedimenti cautelari (misure cd. provvisorie e protettive); il collocamento transfrontaliero del bambino ossia l'istituto con cui un minore è collocato da uno Stato Membro a un altro, in una comunità o presso una famiglia affidataria; le modalità attraverso le quali completare l'abolizione dell'exequatur, con particolare riferimento al cd. sistema misto (una serie di previsioni generali e una serie di previsioni speciali per le decisioni cd. privilegiate).*

Nel Consiglio GAI del 7 dicembre 2018 la Presidenza austriaca ha proposto ai Ministri di adottare l'approccio generale sul testo consolidato della proposta di revisione del Regolamento. All'esito della riunione, il testo è stato approvato all'unanimità al Consiglio dei Ministri GAI. Nel 2019, si procederà alla discussione degli allegati e dei "Considerando". Nel complesso, il Regolamento approvato migliora la circolazione delle decisioni in materia di famiglia e rimuove alcune situazioni di incertezza che hanno diretta rilevanza sul piano nazionale. Si evidenziano, in particolare, i seguenti elementi positivi: - abolizione dell'*exequatur* richiesto per le decisioni, senza rinunciare al privilegio concesso ad alcune statuizioni particolarmente importanti, come quelle in materia di diritto di visita; - semplificazione del meccanismo di ritorno del bambino a seguito di sottrazione, senza rinunciare al cd. meccanismo di prevalenza che conferisce sempre maggiore importanza alle decisioni rese dallo Stato di residenza abituale del bambino; - riconoscimento in modo generale l'importanza della mediazione e degli strumenti alternativi di definizione delle liti giudiziarie; - estensione dello scopo del regolamento agli accordi in materia matrimoniale; - introduzione di una procedura certa, chiara e funzionale in materia di collocamento transfrontaliero del bambino; - riconoscimento al

bambino dell'opportunità di una audizione, secondo le leggi dello Stato in cui l'adempimento deve essere espletato. A conclusione del negoziato, merita di essere evidenziata una novità introdotta nel *recast* su proposta e tramite lo sforzo consistente della delegazione italiana: entrano nel regolamento gli accordi sullo *status*, in relazione ai quali vi era quanto meno incertezza in merito alla circolazione degli accordi stipulati secondo la legge italiana. L'Italia ha quindi sottoposto il problema nel negoziato e, alla fine, vi è stata convergenza verso l'idea di includere espressamente gli istituti *de quibus* nel regolamento, offrendogli una base normativa europea. In questo senso è stata anche l'opinione del Parlamento europeo.

4. *Insolvency Proposal COM (2016) 723 final 2016/0359. Proposta avente ad oggetto i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti.* Il negoziato ha ad oggetto la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE. Una maggiore convergenza delle procedure di insolvenza e di ristrutturazione aumenterebbe la certezza giuridica per gli investitori transfrontalieri e incoraggerebbe la ristrutturazione precoce delle imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie. L'inefficienza e le differenze delle norme sull'insolvenza rendono più difficile per gli investitori valutare il rischio di credito, in particolare per gli investimenti transfrontalieri. Una maggiore ripartizione dei rischi a livello transfrontaliero, mercati dei capitali più forti e più liquidi e fonti di finanziamento diversificate per le imprese dell'UE consentiranno di approfondire l'integrazione finanziaria, ridurre i costi del credito e aumentare la competitività dell'UE. Il negoziato si è svolto a ritmo serrato nel corso di tutto l'anno 2018 e sta giungendo al termine, con verosimile inizio dei triloghi nel corso del 2019.

Nel merito si rileva che nonostante i numerosi *re-drafting* del testo, l'articolato della proposta ha sostanzialmente mantenuto l'originario impianto, che si snoda lungo le seguenti direttrici:

1. introdurre strumenti di allerta per intercettare precocemente l'andamento degenerativo dell'attività d'impresa e reagire con la dovuta tempestività (Tit. I);
2. consentire all'imprenditore in difficoltà finanziaria l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva agevolando – anche attraverso moratorie, finanziamenti ed esenzioni da azioni revocatorie – i negoziati con i creditori per l'adozione e omologazione del piano, impedendo a creditori (o anche azionisti) di minoranza dissenzienti di ostacolare irragionevolmente la ristrutturazione, ma tutelando i loro legittimi interessi, ed infine

prescrivendo specifici obblighi degli amministratori di adottare misure immediate per ridurre al minimo le perdite per i creditori, lavoratori azionisti ed altre parti interessate (Tit. II);

3. consentire agli imprenditori insolventi ma onesti una *second chance* mediante l'accesso agevole e rapido al beneficio della liberazione dai debiti, fatte salve alcune limitazioni rimesse alla discrezionalità degli Stati membri (Tit. III);
4. adottare misure volte ad aumentare l'efficienza delle procedure concorsuali (Tit. IV);
5. introdurre sistemi di raccolta dati per il monitoraggio delle procedure (Tit. V).

Nel corso del Consiglio GAI di giugno 2018 i Ministri della giustizia hanno approvato un orientamento generale parziale, con riferimento ai Titoli della Direttiva sui quadri di ristrutturazione preventiva e sull'insolvenza specificatamente dedicati alle condizioni per la liberazione dai debiti (c.d. esdebitazione) e alle misure necessarie per incrementare l'efficienza delle procedure concorsuali.

Il testo concordato a livello tecnico ha riscosso un generalizzato consenso, pur a prezzo di una inevitabile riduzione dei livelli di armonizzazione complessiva che, nello specifico, si traduce

- a. nel riconoscimento di un periodo di tre anni per poter ottenere l'accesso alla liberazione dei debiti (decorrente da momenti diversi, a seconda delle peculiarità delle normative nazionali);
- b. nella necessità di avere nei diritti nazionali almeno una procedura per l'esdebitazione (che tuttavia concorrerà con quelle domestiche);
- c. nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari (sebbene solo per alcuni atti determinati, e con un lungo periodo di implementazione);
- d. nella raccolta obbligatoria di alcuni dati sulle *“performance”* dei procedimenti di insolvenza (laddove, tuttavia, la raccolta della mole più rilevante di dati è solo facoltativa).

A livello tecnico il testo è stato accettato da parte italiana in uno spirito di compromesso, sebbene ci si dolga del basso livello di ambizione che potrebbe di fatto tradursi in una diminuita efficacia di tali procedure in un contesto transfrontaliero dominato da grande mobilità delle aziende e caratterizzato da notevoli diversità tra le normative interne. Non si sono quindi frapposti ostacoli al raggiungimento dell'orientamento generale, sebbene, in termini di impatto economico sui bilanci nazionali, siano state evidenziate criticità quanto all'attuazione di sistemi informatici e alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al funzionamento delle procedure di ristrutturazione. I triloghi inizieranno verosimilmente nel corso dell'anno 2019.

5. *Working Party on Civil Law Matters (General Questions)*: nel corso del 2018 l'Ufficio

ha seguito i lavori di questo tavolo di diritto civile presso il Consiglio UE, avente ad oggetto questioni varie che riguardano, in prevalenza, i rapporti fra UE e Stati Terzi. In modo particolare si segnala una proposta di decisione del Consiglio che ha autorizzato l'apertura del negoziato sulla Convenzione per il riconoscimento e l'esecutività delle sentenze in materia civile e commerciale (*Judgment Convention*) nell'ambito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.

Particolare attenzione ha meritato inoltre il *dossier UNCITRAL Group II (Dispute settlement on the enforcement of international commercial settlement agreements resulting from conciliation)*: trattasi di un'ipotesi di convenzione (o *model law*) in forza della quale sarà possibile mettere in esecuzione accordi transnazionali conclusi tramite mediazione in materia commerciale.

La Conferenza Diplomatica sulla bozza di testo concordata in sede Plenaria nell'ambito della Commissione Speciale si terrà verosimilmente nella primavera del 2019.

6. Nel corso del 2018 è iniziato un nuovo negoziato avente ad oggetto la *Proposta di Regolamento del PE e del Consiglio sulla legge applicabile all'efficacia verso i terzi della cessione dei crediti (2018 52 - (2018) 53 final)*.

La proposta, riguardante le norme relative alla proprietà dei titoli e all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (*factoring*, collaterizzazioni, cartolarizzazione) al fine di ridurre l'incertezza giuridica per le operazioni transfrontaliere in titoli e crediti, è stata elaborata dalla Commissione nell'ambito del piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali e della revisione intermedia.

L'obiettivo specifico è contribuire ad aumentare le operazioni transfrontaliere in crediti garantendo la certezza giuridica grazie all'adozione a livello dell'Unione di norme uniformi sul conflitto di leggi, le quali designano la legge nazionale da applicare per determinare la titolarità del credito ceduto a livello transfrontaliero e, di conseguenza, eliminano i rischi giuridici e le potenziali conseguenze sistemiche. Nel merito si evidenzia che tale proposta ha adottato un "approccio misto" che combina la legge del paese di residenza abituale del cedente e la legge del credito ceduto. Tale approccio, a parere della delegazione italiana, presenta alcune criticità che rischiano di frustrare gli obiettivi della proposta. L'esame del testo è, comunque, appena iniziato e si sono svolti nel 2018 solo alcuni *meeting* preliminari e due riunioni del Consiglio.

7. Nella primavera del 2018 sono state pubblicate anche altre due proposte di *recast* di due importanti regolamenti in tema di cooperazione giudiziaria civile: la *proposta di revisione del regolamento (CE) n.1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati*

*Membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale e la proposta di revisione del regolamento (CE) n.1393/2007 relativo alla **notificazione e alla comunicazione** degli stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n.1348/2000 del Consiglio.*

Entrambe le proposte mirano a modernizzare la cooperazione in materia civile e commerciale grazie al maggior utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici. Quanto al **regolamento in materia di prove**, le modifiche proposte introducono “la trasmissione elettronica obbligatoria” delle richieste e delle comunicazioni ai sensi del regolamento (v. art. 6). Possono essere utilizzati altri canali in casi eccezionali, cioè quando il sistema è interrotto o non adatto per la trasmissione in questione (ad esempio, trasmissione di un campione di DNA come prova). Alla luce della proposta, dunque, la dematerializzazione delle trasmissioni diventa un obbligo per lo Stato Membro, mentre la trasmissione analogica diventa un’eccezione alla regola.

Per i compilatori della proposta alle comunicazioni/trasmissioni dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS: *electronic IDentification Authentication and Signature*).

Sulla scorta del nuovo art. 18-*bis*, alle prove digitali acquisite in uno Stato membro in conformità alla propria legge nazionale non può essere negata la qualità di “prova” unicamente a causa della sua natura digitale.

Quanto al **regolamento in materia di notificazioni**, l’articolo 3-bis (di nuova introduzione) stabilisce che la comunicazione e lo scambio di documenti tra le autorità di invio e di ricezione avvengano per via elettronica, attraverso un sistema informatico decentralizzato costituito da sistemi IT nazionali interconnessi da un’infrastruttura di comunicazione sicura e affidabile. Il paragrafo 6 garantisce che i mezzi di comunicazione alternativi (tradizionali) siano utilizzati in caso di interruzioni impreviste ed eccezionali del sistema informatico. Attraverso il nuovo articolo 15-*bis*, la proposta introduce, poi, il servizio di trasmissione elettronica dei documenti come ulteriore metodo di servizio alternativo ai sensi del regolamento, così introducendo un’equivalenza con il servizio per posta.

La disposizione legittima l’invio elettronico di un documento dall’account utente del mittente direttamente all’account utente del destinatario come un metodo valido di notifica dei documenti ai sensi del regolamento, a condizione che una delle condizioni alternative di cui ai paragrafi (a) e (b) sia soddisfatto.

Le modifiche proposte hanno un peso economico. L’articolo 3-*ter* proposto, infatti, impone agli

Stati membri di sostenere: 1) i costi relativi all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione dei suoi punti di accesso alle infrastrutture di comunicazione che collegano i sistemi informatici nazionali; 2) i costi relativi alla creazione e all'adeguamento dei sistemi IT nazionali per renderli interoperabili con l'infrastruttura di comunicazione; 3) i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

8. Sempre nel corso del 2018 è stato presentato il cd *company package: proposte di direttiva COM(2018) 241 final in tema di trasformazioni, scissioni e fusioni di società*.

In relazione a questo *dossier*, nell'ambito del quale il MEF riveste il ruolo di amministrazione capofila, all'Ufficio I è stata delegata la discussione e la partecipazione ai meeting che si occupano specificatamente di norme di diritto societario. La Commissione ha adottato la presente proposta, insieme alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario – con l'obiettivo di dar vita ad un insieme completo di misure che stabiliscano norme di diritto societario nell'UE in grado di favorire lo sviluppo delle imprese, promuovendo la mobilità transfrontaliera nell'UE. L'obiettivo specifico della proposta è duplice: prevedere procedure complete e specifiche per le trasformazioni, le scissioni e le fusioni transfrontaliere, e offrire ai portatori di interessi una protezione adeguata per garantire l'equità del mercato unico. L'ufficio I ha partecipato ad alcuni *meeting* ed è in costante contatto con i funzionari di MEF e MISE delegati per questo negoziato, al fine di esprimere posizioni concordate o allineate.

9. Nel 2018 si è poi svolta una delicata attività di predisposizione di contributi e di organizzazione di riunioni, per fornire il richiesto supporto al Ministero dell'interno nei negoziati in corso in tema di *protezione internazionale*. In particolare nei mesi di marzo, aprile e agosto 2018, anche con l'ausilio di magistrati in servizio specializzati sul tema, sono stati forniti al Ministero dell'Interno e al Consigliere GAI del gruppo *asylum*, contributi sul testo della *Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE*.

10. È proseguita anche nel 2018 l'attività di collaborazione e predisposizione per DGSIA di contributi in relazione ai temi relativi alla giustizia elettronica europea in materia civile, garantendo costante supporto in relazione ai tavoli del Consiglio UE in ambito *E-justice*.

11. Infine, l'Ufficio ha coperto nel corso del 2018 la partecipazione a cinque riunioni degli esperti convocate dalla Commissione europea in tema di *Rights of the child*, su istruzione e di concerto con UCAI e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

12. Da ultimo, va segnalato che un magistrato della DGGC addetto all'Ufficio I, è stato designato per rappresentare la posizione italiana in seno al **Comitato previsto dall'art. 93 del Regolamento (UE) 2016/679** - (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Comitato, nell'occasione, è stato convocato per la discussione sul progetto di decisione di adeguatezza della Commissione europea sul Giappone. Pare opportuno ricordare che il «Comitato GDPR» è stato istituito dall'art. 93 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento n. 679 del 2016) ed è un organismo di comitologia ai sensi del regolamento (UE) n. 182 del 2011. Il Comitato GDPR ha la funzione di «assistere» la Commissione, là dove sia chiamata alla adozione di atti di esecuzione. Attraverso il Comitato, gli Stati Membri, inoltre, esercitano un controllo sull'attività di esecuzione (*lato sensu*) demandata alla Commissione europea. In linea di principio, la Commissione sottopone al Comitato il progetto di esecuzione: nell'ambito del Comitato, i rappresentanti degli Stati Membri esprimono il loro parere e possono anche coltivare iniziative dirette alla modifica dei testi proposti. Il parere è espresso a seguito di riunione (che è la regola) o con procedura scritta (che è un'eccezione). L'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento 679/2016 prevede che il Comitato operi secondo procedura di esame (art. 5 Reg. n. 182 del 2011), salvo sussistano motivi di urgenza giustificati che rendano applicabile la procedura urgente (art. 8, Reg. n. 182 del 2011). All'esito della discussione, ciascuno Stato membro esprime il proprio voto tramite i rappresentanti designati e, all'esito della votazione, il progetto della Commissione è approvato o respinto. Nel 2018, i lavori del Comitato sono stati attivati per la decisione di adeguatezza citata, riguardo allo scambio dei dati con il Giappone. La Commissione europea ha adottato un progetto di decisione di esecuzione sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Giappone (2018/2979(RSP)), a seguito della conclusione dei colloqui tra l'UE e il Giappone in materia di protezione dei dati personali tenutisi nel luglio 2018 (v. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Quanto alla cd. decisione di adeguatezza, pare opportuno ricordare che il trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è retto da precise norme eurounitarie (art. 45 reg. 679/2016); le norme *de quibus* prevedono una cd. decisione di adeguatezza: «*il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale (...) garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche*». Nel corso del 2018, il magistrato addetto ha presentato il rapporto conclusivo con la proposta di voto dell'Italia che sarà formalmente espressa in data 15 gennaio

2019, a Bruxelles. Si tratta di una data molto importante: quella del 15.1.2019, infatti, è la prima decisione sull'adeguatezza dall'entrata in vigore del GDPR, e questo modello "decisorio" costituirà un precedente per tutte le future decisioni di analogo contenuto.

Cooperazione giudiziaria

La Direzione generale nel corso del 2018 ha proseguito il monitoraggio dell'effettiva applicazione pratica degli **strumenti normativi di cooperazione giudiziaria già esistenti**, anche al fine di rilevarne eventuali criticità di funzionamento e nella prospettiva dell'aumento del loro livello di conoscenza da parte dei giudici nazionali, procedendo con l'Ufficio Legislativo ad uno studio approfondito relativamente alle Comunicazioni inerenti il Regolamento UE 655/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari.

È poi proseguita l'attività di supporto e collaborazione a UCAI nel quadro del **recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (cd. Brexit)**.

Il Regno Unito ha pubblicato importanti documenti (fra i quali i *Libro Bianco* del luglio 2018) legati agli aspetti del recesso e sono in corso i primi negoziati che riguardano anche la cooperazione giudiziaria in materia civile.

L'Ufficio nel corso del 2018 ha partecipato a varie riunioni con rappresentanti dell'Ambasciata britannica per discutere le questioni più delicate.

Nel quadro delle future strategie, si è ritenuto di suggerire che in materia di cooperazione giudiziaria civile dovrebbe essere garantita la massima salvaguardia anche futura di tutti gli atti normativi europei fin ad oggi adottati, nei limiti ovviamente dell'assenza di alcun impegno di spesa reciproco. Ed invero, costituisce interesse comune di entrambe le Parti (UE e UK) continuare ad applicare le norme che riguardano, ad esempio, l'individuazione della legge applicabile, i criteri di giurisdizione con la determinazione del tribunale competente, gli accordi di scelta del foro, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni extragiudiziarie, le procedure per i casi di sottrazione di minori o di recupero del credito alimentare, le procedure europee di recupero del credito (controversie di minore entità, decreto ingiuntivo europeo, ordinanza europea di sequestro dei conti correnti bancari), le notifiche e le prove transfrontaliere, il reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia civile. In tali settori, invero, sussiste un interesse concreto dei cittadini europei nel poter continuare ad avvalersi nei confronti del Regno Unito delle norme europee per le finalità di cui sopra, rimanendo altrimenti privi di un importante armamentario di strumenti giuridici a tutela dei

propri diritti. Del pari, i cittadini britannici avranno le medesime esigenze nei confronti di tutti i Paesi UE.

Laddove non vi siano conseguenze economiche per le Parti, appare pertanto indispensabile individuare uno strumento negoziale di carattere internazionale che mantenga in vigore, anche dopo il *withdrawal*, il maggior numero possibile di atti normativi europei in materia di cooperazione giudiziaria civile.

L'Ufficio, inoltre, ha fornito concrete risposte alle domande di assistenza formulate dalle autorità straniere e a quelle degli uffici giudiziari nazionali nella materia della cooperazione giudiziaria internazionale civile.

Va segnalata peraltro la progressiva crescita dell'attività in esame negli anni recenti, in ragione, da un lato, della sempre più estesa europeizzazione della materia, dall'altro, dell'aumento delle domande di assistenza formulate dalle autorità giudiziarie come effetto dell'aumento delle controversie transfrontaliere.

Relativamente all'attività concretamente posta in essere sul tema della cooperazione si ricorda che l'Ufficio I è:

1. **autorità centrale** ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) 1206/2001 **in materia di assunzione di prove**;
2. **autorità di trasmissione e ricezione** ai sensi della direttiva *legal aid* 2003/8/CE in materia di **gratuito patrocinio transfrontaliero**;
3. **autorità designata** ai sensi della Convenzione di Londra del 1968 a fornire **risposte di diritto italiano ai giudici stranieri**;
4. **punto centrale di contatto** della direttiva 2004/80/CE relativa all'**indennizzo vittime di reato**;
5. **autorità centrale** designata da diverse Convenzioni bilaterali per le notificazioni, rogatorie e riconoscimento ed esecuzione di sentenze con Paesi non appartenenti all'Unione Europea, e in particolare, con i Paesi dell'ex Jugoslavia, con il Brasile e l'Argentina.

Nel corso del 2018 tale attività si è articolata come segue.

1. Regolamento 1206/2001 in materia di **acquisizione delle prove in materia civile e commerciale**

L'attività svolta dall'Ufficio è consistita

- i. nella valutazione ed inoltro delle richieste basate sull'art. 17 del Regolamento (acquisizione diretta delle prove da parte del giudice straniero, per es. videoconferenza, perizie);

- ii. nell'esame ed inoltro delle richieste di informazioni basate sull'art. 3 del regolamento provenienti dalle omologhe autorità centrali relative all'esecuzione delle rogatorie inviate direttamente dalle autorità giudiziarie straniere ai tribunali italiani, con predisposizione delle note da inviare ai tribunali e con acquisizione delle informazioni;
- iii. nell'avviso alle autorità giudiziarie straniere in caso di errore nell'invio delle rogatorie ai tribunali italiani;
- iv. nella ricerca e attuazione di modalità per trasmissione di documenti ed informazioni sempre più rapide.

2. Direttiva 8/2003 in materia di *patrocinio a spese dello Stato*

L'Ufficio svolge il ruolo di autorità di ricezione e trasmissione delle domande provenienti da cittadini residenti in Italia verso l'estero o dall'estero per giudizi pendenti in Italia.

L'Organo di decisione è il Consiglio dell'Ordine degli avvocati del luogo dove si svolge il procedimento. L'attività prevede la valutazione della documentazione e della richiesta, nonché la diffusione di informazioni agli organismi interessati (avvocati, consigli dell'ordine). Si provvede altresì alla trasmissione verso l'estero delle richieste da parte di cittadini residenti in Italia, con attività di traduzione per la documentazione allegata. Si trasmettono inoltre le richieste provenienti dall'estero ai competenti consigli dell'ordine, con scambi informali di informazioni e di eventuale ulteriore documentazione.

Il numero totale delle pratiche trattate per le attività sopra descritte (punti 1 e 2) relative all'anno 2018 è *pari a circa 350*.

3. Convenzione di Londra del 07/06/1968 nel campo dell'informazione sul diritto estero

L'Ufficio riceve le richieste di accertamento della legislazione straniera da parte dei giudici italiani inviate ai sensi dell'articolo 14 della legge 218/1995. La richiesta viene inoltrata all'omologa autorità dello Stato estero, qualora esso abbia aderito alla Convenzione di Londra, oppure alle ambasciate italiane presenti sul territorio, sulla base di una *good practice* di collaborazione avviata da diversi anni. In genere i tempi di risposta sono di circa 30 giorni. Nel corso del 2018 sono state evase circa 30 richieste in diverse tematiche: diritto dei contratti, famiglia, successioni, circolazione stradale e risarcimento del danno.

4. Direttiva 2004/80/CE relativa all'*indennizzo delle vittime di reato*

La Direttiva europea 2004/80/CE del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato, stabilisce un sistema di cooperazione volto ad aiutare le vittime di reato a ottenere un indennizzo, indipendentemente dal luogo dell'Unione europea in cui il reato è stato commesso. Il sistema si applica sulla base di meccanismi di indennizzo nazionali dei paesi dell'UE per le

vittime di reati internazionali violenti commessi nei relativi territori: le vittime dei reati commessi in paesi dell'UE diversi da quello in cui risiedono abitualmente possono rivolgersi a un'autorità nel paese in cui risiedono (autorità di assistenza) per ricevere informazioni su come richiedere un indennizzo; tale autorità nazionale trasmette quindi la domanda direttamente all'autorità nazionale del paese dell'UE in cui è stato commesso il reato (autorità di decisione), cui è attribuita la valutazione della domanda e l'erogazione dell'indennizzo.

Nel corso del 2018 l'Ufficio, in qualità di punto di contatto, oltre a fornire all'utenza le informazioni richieste ha curato i relativi aggiornamenti sul portale europeo della giustizia elettronica e il 25.5.2018 ha partecipato alla riunione "*Experts meeting on facilitating victims - access to cross-border compensation*" tenutasi a Stoccolma ed organizzata dalla Commissione europea, ove è avvenuto un proficuo scambio di esperienze e prassi fra i vari punti di contatto della Rete istituita a favore delle vittime.

5. Notifiche, rogatorie ed esecuzione di sentenze da e per l'estero con paesi extra europei in relazione ai quali sono state siglate convenzioni bilaterali (in particolare Brasile, Argentina, Moldova, Cina, Algeria, Russia, Tunisia, Marocco).

Nel corso dell'anno 2018 sono state trattate circa **290** pratiche nuove e **380** atti restituiti ed espletati. Quanto alle notifiche e rogatorie in materia di cooperazione giudiziaria internazionale civile e commerciale con i Paesi della ex Jugoslavia in virtù della Convenzione bilaterale del 1960, sono state trattate oltre **900** richieste.

Nella Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I Affari civili interni e internazionali, è incardinata l'attività della **Rete giudiziaria europea** in materia civile e commerciale.

Le finalità principali della Rete sul suolo nazionale sono in particolare, le seguenti:

- garantire un'applicazione efficace e pratica degli atti normativi UE o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri, atteso che gli organi giurisdizionali o le autorità adite possono rivolgersi alla rete per ottenere informazioni sui contenuti normativi di altri Stati membri quando venga in rilievo la loro applicabilità;
- predisporre, alimentare e promuovere un sistema d'informazione destinato al pubblico sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia.

Ne è conseguita l'esecuzione di tutti gli adempimenti conseguenti, quali:

- partecipazione agli incontri ed alle attività della Rete (n. 4 nel 2018);

- risposte a numerosi quesiti in materia di diritto italiano (circa una decina al mese);
- risoluzione delle difficoltà pratiche insorte in singoli casi di cooperazione giudiziaria;
- predisposizione di contributi per l'elaborazione delle guide pratiche;
- predisposizione e aggiornamento delle schede per il portale *e-justice*.

I principali compiti svolti nel 2018 dai punti di contatto, per lo più in via informale tramite email e telefono, si sono sostanziati, in estrema sintesi, nel fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria agli altri punti di contatto, alle autorità di cooperazione e alle autorità giudiziarie locali del rispettivo Stato membro, per consentire loro di presentare richieste di cooperazione giudiziaria attuabili e di stabilire i contatti diretti più appropriati; nel fornire qualsiasi informazione che faciliti l'applicazione del diritto di un altro Stato membro, applicabile in virtù di un atto eurounitario o di uno strumento internazionale; nel cercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere quando si presenta una richiesta di cooperazione giudiziaria.

Si segnala in particolare che nel corso della riunione di gennaio del 2018 la Commissione europea ha riservato uno spazio in agenda perché fosse presentata la Rete italiana, quale esempio di *best practice*, per stimolare le altre reti nazionali a raccogliere suggerimenti organizzativi e operativi.

Nel corso del 2018 l'Ufficio ha partecipato in qualità di *partner* al progetto europeo “*Find a bailiff - II*”, approvato dalla Commissione europea nell'ambito delle azioni volte al potenziamento della cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile. Il progetto, condotto in collaborazione con la *Chambre Européenne des Huissiers de Justice* (Belgio) e con la *Judgement Enforcement Development Initiative – JEDI- (Bulgaria)*, è finalizzato ad allargare la banca dati, parzialmente già esistente, contenente un indirizzario europeo telematico degli Ufficiali giudiziari e dei professionisti specializzati in tema di *enforcement* all'interno dell'Unione Europea. Nel 2018 si sono svolte diverse conferenze in Europa per la presentazione del progetto e, in particolare, il 15 febbraio 2018 è stato organizzato un convegno a Roma ove sono stati esposti i contenuti del progetto nonché i vantaggi concreti che deriveranno a tutti gli Stati membri dall'estensione della banca dati. L'occasione è stata colta anche per approfondire il dibattito e il confronto su alcuni regolamenti europei la cui applicazione verrebbe agevolata dalla realizzazione di questa banca dati, con l'auspicata partecipazione di tutti gli Stati membri. Il progetto si è concluso nel dicembre del 2018, con la richiesta di numerosi Stati Membri di partecipare alla directory. Detta attività verrà posta in essere il prossimo anno, grazie alla predisposizione di un *software* di agevole utilizzo per il trasferimento dei dati.